



AVVISO PUBBLICO

EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DI SFRATTO

D.G.R. n. 5395 del 18/10/2021

ART. 1 - FINALITÀ

Nel Comune di Cesano Boscone si registra un elevato numero di provvedimenti di sfratto, riconducibili in molti casi a situazioni di morosità dell'inquilino a causa della perdita o diminuzione della capacità reddituale del nucleo familiare per la perdurante crisi economica, successivamente aggravata dall'emergenza Covid-19.

L'obiettivo del presente Avviso è individuare gli inquilini morosi, destinatari di un provvedimento di intimazione di sfratto per morosità con atto di citazione per la convalida, che siano in possesso dei requisiti e della condizione di incolpevolezza richiesti per l'erogazione del contributo messo a disposizione da Regione Lombardia ai sensi della D.G.R. n. 5395 del 18/10/2021.

Il Comune di Cesano Boscone intende pertanto procedere all'erogazione dei contributi a sostegno della Morosità Incolpevole fino ad esaurimento delle risorse attualmente a disposizione e delle ulteriori risorse che si renderanno disponibili per le stesse finalità, a mezzo di uno specifico Bando Pubblico.

ART. 2 - CRITERI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

La misura è rivolta ai nuclei familiari in situazione di "morosità incolpevole" derivante da perdita o consistente riduzione della capacità reddituale, che abbia riguardato almeno un componente del nucleo, riconducibile, a titolo esemplificativo, ad una delle seguenti cause:

- a) Perdita del lavoro per licenziamento;
- b) Mobilità;
- c) Mancato rinnovo di contratti a termine o di lavori atipici;
- d) Riduzione dell'orario di lavoro o sospensione della prestazione con riflesso sul relativo trattamento retributivo (Cassa integrazione);

- e) Sospensione/cessazione attività libero professionale, autonome e a partita IVA;
- f) Malattia grave, infortunio o decesso di uno o più componenti del nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;
- g) Accrescimento naturale del nucleo familiare per la nascita di uno o più figli;
- h) Accrescimento del nucleo familiare per l'ingresso di uno o più componenti privi di reddito o con un reddito non superiore al valore dell'assegno sociale, comunque legati da vincolo di parentela/affinità con un componente del nucleo familiare originario;
- i) Riduzione del nucleo familiare a seguito di divorzio, separazione, allontanamento comprovato del convivente, che abbia determinato l'uscita dal nucleo di un soggetto che contribuiva al reddito familiare.

Per risultare valido ai fini dell'accertamento della condizione di morosità incolpevole, il suddetto evento deve essersi verificato:

- Prima dell'inizio della morosità, dovendo porsi come causa che ha prodotto la stessa;
- In un periodo non superiore a 4 anni precedenti la data di presentazione della domanda di contributo;
- Successivamente alla stipula/rinnovo del contratto di locazione per il quale è stata attivata la procedura di rilascio.

La riduzione della capacità reddituale è definita da almeno uno dei seguenti parametri:

1. Una diminuzione delle entrate, a qualsiasi titolo percepite dalla persona/nucleo familiare richiedente, riconducibile ad una delle cause sopra elencate, come di seguito specificato:

Nuclei familiari con Attestazione ISEE	Diminuzione* pari almeno al
Da 0 a 10.000	20%
Da 10.001 a 20.000	25%
Da 20.001 a 26.000	30%

* Il confronto è effettuato tra l'anno in cui si è verificata la causa/riduzione e l'anno precedente.

Nel caso in cui la motivazione riguardasse la causa "Malattia grave, infortunio o decesso di uno o più componenti del nucleo familiare" la diminuzione del reddito verrà valutata anche in relazione alle spese mediche correlate documentabili, nel rispetto dei parametri sopraindicati.

2. Quando il rapporto canone di locazione + spese accessorie/reddito netto raggiunge un'incidenza superiore al 30% in almeno una delle 4 annualità precedenti la data di presentazione della domanda.

ART. 3 - REQUISITI

Potranno fare domanda tutti gli inquilini morosi incolpevoli, residenti a Cesano Boscone, titolari di contratto di locazione sul libero mercato, ivi comprese forme di locazione a canone calmierato comunque denominate, che siano in possesso dei seguenti requisiti, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 30 marzo 2016 e delle indicazioni delle Linee Guida Regionali, di cui all'Allegato 2) della DGR n. 5395 del 18/10/2021:

- a) Il richiedente abbia **cittadinanza** italiana, di un Paese dell'UE, ovvero possieda un regolare titolo di soggiorno, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE;
- b) Possedere un **valore I.S.E** (Indicatore della Situazione Economica) non superiore a € 35.000 o un **valore I.S.E.E** (indicatore della Situazione Economica equivalente) non superiore a € **26.000**;
- c) Il nucleo familiare sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con atto di citazione per la convalida;
- d) Il richiedente sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8, e A9) e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- e) Il richiedente ed ogni componente del nucleo non sia titolare di **diritto di proprietà usufrutto uso o abitazione nella provincia di residenza** di altro immobile fruibile ed adequato alle esigenze del nucleo familiare.

È da considerarsi adeguato (secondo i criteri definiti dall'art. 9 del Regolamento Regionale 4 agosto 2017 - n. 4 sui Servizi Abitativi Pubblici) l'alloggio con una superficie utile (*) almeno pari ai valori indicati nella sequente tabella:

Numero componenti	Superficie utile residenziale valori massimi (mq)
1	46
2	55
3	65
4	80
5 e più componenti	93

^(*) Per superficie utile si intende la superficie calpestabile dell'alloggio esclusa qualsiasi superficie accessoria.

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:

- Ultrasettantenne:
- Minore:
- Con invalidità accertata per almeno il 74%;

 In carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

ART. 4 - CASI DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli inquilini titolari di contratto di locazione per alloggi di proprietà del Comune o dell'Aler a canone sociale (S.A.P.).

Non possono accedere al contributo i soggetti che ne hanno già beneficiato in passato ai sensi delle precedenti delibere sulla morosità incolpevole.

I beneficiari dell'Assegno di Inclusione possono presentare domanda di contributo per la Morosità Incolpevole ma, in caso di esito positivo dell'istanza, saranno soggetti a decurtazione della quota destinata all'affitto, a titolo di compensazione, secondo i tempi e le modalità stabilite dall'ente erogatore (INPS).

È infatti previsto, ai sensi del comma 4 dell'art. 1 del D.M. 30 luglio 2021, che i Comuni, successivamente all'erogazione dei contributi di Morosità Incolpevole, debbano comunicare a INPS la lista dei locatari che hanno fruito del beneficio.

ART. 5 - ENTITÀ E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole non può superare l'importo di € 12.000, secondo i seguenti parametri di riferimento:

 a) Fino a un massimo di € 8.000,00 per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.
 Si precisa che il contributo è finalizzato alla copertura del debito relativo ai canoni di locazione non versati.

Per quanto riguarda le spese condominiali:

- Se pagate dall'inquilino all'Amministratore, non possono essere ricomprese nel contributo;
- Se non sono puntualmente distinte dal canone di locazione e vengono pagate dall'inquilino direttamente al proprietario insieme al canone stesso, possono essere incluse nella morosità.
- b) Fino a un **massimo di € 6.000,00** per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento, qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adequata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
- c) Assicurare il versamento di un **deposito cauzionale** per stipulare un nuovo contratto di locazione:
- d) Assicurare il versamento di un **numero di mensilità** relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di € 12.000.

I contributi di cui alle lettere c) e d) possono essere corrisposti dal Comune in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto, anche a canone inferiore rispetto al libero mercato.

Per il riconoscimento del contributo, i nuovi contratti di locazione, anche in un Comune diverso da quello di residenza, devono essere stipulati preferibilmente a canone concordato (ai sensi della Legge n. 431/1998), ma potranno anche essere a canone convenzionato o agevolato e comunque inferiore al libero mercato. Sono esclusi i nuovi contratti di locazione per i Servizi Abitativi Pubblici (S.A.P.).

Nel caso in cui il contributo sia legato alla sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione, come sopra specificato, l'erogazione del beneficio è subordinata alla presentazione di una proposta scritta preliminare con l'indicazione dei dati catastali dell'immobile oggetto della futura locazione, dell'entità della cauzione, del canone mensile di locazione e della data di consegna dell'immobile, corredata dal documento d'identità del firmatario.

Le domande verranno accolte in ordine cronologico di presentazione (fatta salva l'applicazione dei criteri preferenziali di cui al punto 3), complete di tutta la documentazione necessaria ai fini del riconoscimento del beneficio e i contributi verranno liquidati fino ad eventuale esaurimento dei fondi disponibili.

In tutti i casi, l'erogazione dei contributi avverrà previa verifica del possesso dei requisiti di accesso e delle condizioni di incolpevolezza della morosità previsti dal presente Avviso. Al termine dell'istruttoria della domanda, il Comune provvederà a comunicare all'interessato l'esito della valutazione effettuata.

In caso di esito positivo, la liquidazione del contributo – che verrà effettuata direttamente a favore del proprietario – farà seguito alla sottoscrizione di un Accordo scritto che specifichi gli impegni da parte di Comune, proprietario e inquilino in merito alla soluzione individuata, anche alla luce delle eventuali variazioni intervenute dopo la presentazione della domanda e nell'ottica della sostenibilità complessiva dell'intervento.

Non sarà possibile procedere all'erogazione del contributo trascorsi sei mesi dalla data di presentazione della domanda, in assenza di un accordo con l'attuale proprietario oppure di mancato reperimento, da parte dell'inquilino, di un nuovo contratto di locazione.

ART. 6 - GRADUAZIONE PROGRAMMATA DELLA FORZA PUBBLICA NELL'ESECUZIONE DEGLI SFRATTI

Il Comune adotterà le misure necessarie per comunicare alla Prefettura di Milano – Ufficio Territoriale del Governo l'elenco dei soggetti richiedenti che abbiano i requisiti per l'accesso al contributo, per le valutazioni funzionali all'adozione delle misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto (art. 6 D.M. 30/3/16).

ART. 7 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il termine ultimo di presentazione delle domande per questa misura viene fissato al 31 ottobre 2026. L'apertura del Bando potrà tuttavia essere prorogata o successivamente

riattivata, in caso di adozione da parte di Regione Lombardia di disposizioni che consentano l'utilizzo dei fondi messi a disposizione oltre il 31/12/2026.

La domanda – compilata secondo le indicazioni contenute nel <u>modulo allegato al presente</u> <u>Avviso</u>, completa dei documenti richiesti, può essere presentata al Comune di Cesano Boscone, entro e non oltre il 31/10/2026, secondo una delle seguenti modalità alternative:

- 1. Consegnandola di persona allo Sportello Comunale di via Vespucci 5 affinché sia protocollata; il servizio di protocollazione è operativo senza appuntamento dalle 8.30 alle 10.30 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì;
- Inviando la domanda a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: <u>protocollo@pec.comune.cesano-boscone.mi.it</u>, purché trasmessa da un indirizzo di posta certificata (non email semplice);
- 3. Inviando la domanda a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Comune di Cesano Boscone Settore Welfare, via Pogliani 3, 20090 (MI), purché spedita entro la data di scadenza suddetta e pervenuta non oltre 5 giorni da tale termine. La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande pervenute con altre modalità non saranno prese in considerazione.

L'indirizzo mail o di posta elettronica certificata (PEC) indicato dal richiedente nel modulo di domanda verrà utilizzato per tutte le comunicazioni inerenti la procedura. Si invita a verificare il corretto funzionamento della casella postale e a consultarla periodicamente per garantire un tempestivo riscontro ai messaggi eventualmente ricevuti.

Sarà cura e responsabilità dei richiedenti informare il Settore competente di ogni variazione dei recapiti di riferimento (indirizzo, telefono, email, etc.) al fine di agevolare eventuali comunicazioni in ordine all'istruttoria della domanda e all'erogazione del contributo. La mancata comunicazione, comporta, in caso di impossibilità dell'Ufficio a mettersi in contatto con l'istante, l'esclusione della domanda.

Il modulo di domanda è disponibile:

- sul sito istituzionale del Comune: https://www.comune.cesano-boscone.mi.it/;
- da ritirare, in formato cartaceo, nella sede comunale di via Vespucci n. 5 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00 (escluso il venerdì pomeriggio).

Alla domanda, predisposta e sottoscritta dal richiedente, dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) Copia di un documento d'identità personale del richiedente;
- b) Per il richiedente cittadino extra UE, copia del **titolo di soggiorno** in corso di validità o copia della ricevuta per la richiesta di rinnovo;

- c) **Attestazione I.S.E.E.**, ordinario o corrente, in corso di validità, con data di emissione non successiva a quella di presentazione della domanda;
- d) Copia del **contratto di locazione**, ad uso abitativo, con estremi di registrazione ed intestato al richiedente (o cointestato);
- e) Documento utile a dimostrare il canone di locazione in corso al momento della domanda (in caso di aggiornamento rispetto a quello indicato nel contratto);
- f) Copia dell'atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per convalida;
- g) In caso di disabili: copia del certificato di invalidità accertata per almeno il 74%;
- h) Ogni documento ritenuto utile a comprovare le cause della situazione di morosità incolpevole.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- o Per Licenziamento/Mobilità: allegare lettera di licenziamento/mobilità;
- Per Mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici: allegare copia del contratto di lavoro con indicazione della data di inizio e della data di fine o altro documento analogo utile a tal fine;
- Per la Cassa Integrazione e altri interventi analoghi: allegare busta paga con indicazione della misura attuata o dichiarazione del datore di lavoro o altro documento analogo utile a tal fine;
- Per Sospensione/Cessazione attività libero professionali, autonome e a partita IVA: inviare il documento che dimostra che si è in possesso di Partita Iva (con indicazione dell'attività svolta) o altro documento analogo utile a tal fine (es. visura camerale);
- Per le rilevanti Spese mediche e assistenziali: copia del certificato medico o della struttura sanitaria o ospedaliera, documentazioni attestanti le spese sostenute o altro documento analogo utile a tal fine;
- o Per Divorzio/separazione: sentenza legale di separazione/divorzio;
- i) Idonea documentazione attestante l'ammontare delle entrate prima e dopo il verificarsi della causa di morosità per verificare l'avvenuta riduzione del reddito.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Copia della CU (Certificazione Unica) per dipendenti e pensionati;
- Copia del Modello Unico per lavoratori autonomi con ricevuta invio telematico all'Agenzia delle Entrate e F24 con versamento imposte;
- Eventuale Modello 730;
- Buste paga.

Si ricorda che, in caso di sottoscrizione di un nuovo contratto, sarà necessario consegnare al Comune una proposta scritta di nuova locazione da cui si desuma l'individuazione dell'immobile oggetto del contratto con specifica indicazione dei dati catastali, dell'entità della cauzione, del canone mensile di locazione e della data di consegna dell'immobile, corredata dal documento d'identità del firmatario.

Le domande incomplete, prive delle informazioni e degli allegati richiesti, anche a fronte di richieste di integrazione, non potranno essere valutate e, pertanto, saranno escluse.

ART. 8 – TEMPI DELLA PROCEDURA

Il termine di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 della Legge 241/90, riguardante i termini del procedimento è pari a n. 90 giorni consecutivi di calendario.

ART. 9 - CONTROLLI

Prima dell'erogazione del contributo, al fine di verificare la regolarità delle domande presentate, il Comune effettuerà controlli a campione sui requisiti di accesso e sulla veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni pervenute, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

Le predette dichiarazioni verranno assoggettate ai controlli previsti dall'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Si ricorda che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle vigenti leggi in materia, decadendo dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni e degli atti non veritieri.

ART. 10 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Il trattamento viene effettuato per l'erogazione del contributo di Morosità Incolpevole di cui al presente Avviso.

Le basi giuridiche che legittimano il trattamento sono le seguenti:

- Attività di interesse pubblico, anche rilevante, ai sensi degli art. 6 par. 1 lettera e) e art. 9 paragrafo 2 lettera g) del Regolamento 2016/679.
- Adempimento di obblighi di legge, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera c) del Regolamento 2016/679.

I dati forniti potrebbero essere trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento dei dati in un Paese terzo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio; qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile dare esecuzione alle finalità sopra indicate.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

Gli utenti possono sempre esercitare i diritti esplicitati dal GDPR, a cui si rimanda, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o l'aggiornamento e la cancellazione, nonché il diritto di limitazione od opposizione al trattamento. La modulistica per l'esercizio dei diritti degli interessati è presente sul sito istituzionale, all'indirizzo: https://www.comune.cesano-boscone.mi.it/informativa-privacy/.

Sarà inoltre possibile presentare reclamo all'autorità garante della protezione dei dati. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cesano Boscone che il cittadino potrà contattare ai seguenti riferimenti:

Telefono: 02.48.694.1 - Indirizzo PEC: <u>protocollo@pec.comune.cesano-boscone.mi.it</u>. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: <u>dpo@comune.cesano-boscone.mi.it</u>.

ART. 11 - INFORMAZIONI

I cittadini interessati a presentare istanza, per qualsiasi chiarimento sul contenuto del presente bando, possono richiedere maggiori informazioni telefoniche all'Ufficio Casa del Settore Welfare, chiamando il seguente numero: **02.48.694.677** dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 12.30 ovvero scrivendo alla seguente email: casa@comune.cesano-boscone.mi.it.

Cesano Boscone, 17 novembre 2025

Il Direttore del Settore (dott. Lino Mauro Volpato) (Atto sottoscritto digitalmente)

Allegati:

Modello di domanda.